

STATUTO

ART.1 - Costituzione

E' costituita in Pescara la Fondazione denominata "FONDAZIONE OLOS ETS", di seguito indicata come "Fondazione".

La "FONDAZIONE OLOS ETS" origina dalla "FONDAZIONE OLOS ON-LUS", così come costituita

ART.2 - Sede

La Fondazione ha sede in Pescara alla Via Ruggero Settimo n.7.

La Fondazione dispone, inoltre, di una sede operativa in Strada comunale n.140, Contrada Pagliari, nel territorio del Comune di Roccamorice.

Sue ulteriori delegazioni, sedi operative ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Esteri onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 - Durata e scioglimento

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori che provvederanno, sotto la vigilanza delle competenti autorità, alle operazioni di liquidazione. L'attivo verrà utilizzato ai sensi dell'art.31 c.c.

ART. 4 - Simbolo della Fondazione

Simbolo della Fondazione e contrassegno delle sue attività è quello in calce al presente statuto.



ART. 5 - Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale.

La Fondazione è ispirata dalla convinzione che ogni vita ha eguale valore e che ciascun essere umano ha eguale dignità. Le finalità, inoltre, sono state influenzate da:

- Carta delle Nazioni Unite, Ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957 n.848 in Suppl. Ord. G.U. n.238 del 25 settembre 1957;
 - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;
 - Lettera enciclica di Sua Santità Giovanni XXIII dal titolo "pacem in terris" sulla pace fra tutte le genti nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà;
 - Dichiarazione di Siviglia sulla violenza_ 1986 Adottata dall'UNESCO nella venticinquesima sessione della Conferenza Generale del 16 novembre 1989;
 - Dichiarazione Di Siviglia, adottata il 23 gennaio 1999 dai partecipanti alla Conferenza Euromediterranea delle città sostenibili svoltasi a Siviglia;
 - Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità Europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007;
 - Concetti, che sono stati consolidati nell'ambito delle Conferenze delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo e riunite sotto il titolo e gli argomenti evolutivi ed incrementali che vengono indicati sotto il titolo di "Agenda 21" e delle successive "Conferenze delle Parti", così come nel quadro strategico della Commissione Europea di sviluppo della "Società dell'informazione", come sancito nel trattato di Lisbona 2010,
 - Risoluzione, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, intitolata "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile". La Risoluzione è strutturata in 17 obiettivi indivisibili e interdipendenti che abbracciano la dimensione economica, sociale ed ambientale dello sviluppo sostenibile. Tra questi l'Obiettivo 5 si propone di "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze" attraverso 9 traguardi che mirano ad eliminare ogni forma di discriminazione, violenza e pratiche abusive, a promuovere la protezione sociale delle donne, le pari opportunità ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e nella vita pubblica, a garantire l'accesso alla salute sessuale e ai diritti in ambito riproduttivo, l'accesso alle risorse e ai diritti economici, a rafforzare l'utilizzo delle tecnologie in particolare dell'informazione e della comunicazione da parte delle donne, e a promuovere la parità di genere di donne e bambine a tutti i livelli.
- Dichiarazione dell'International Labour Organization (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel

lavoro (1998), modificata nel 2022, che impegna tutti i membri dell'ILO a rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e in conformità con la Costituzione, i principi relativi ai diritti fondamentali oggetto di tali Convenzioni, vale a dire:

- (a) libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva;
- (b) eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio;
- (c) effettiva abolizione del lavoro minorile;
- (d) eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione; (
- e) ambiente di lavoro sicuro e salubre.

La Fondazione persegue i seguenti obiettivi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (CTS).

In particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Con ciò La Fondazione si esprime attraverso le seguenti azioni:

1. Promuovere lo sviluppo della comunicazione, della cooperazione e della interazione umana agendo al fine di: trasformare dati in informazione; costruire ontologie, definire linguaggi e modelli condivisi per la comunicazione universale; favorire l'accesso - privo di attriti - all'informazione attraverso l'uso di apparati logico-metodologici condivisi, sistemi che sfruttano l'uso delle macchine logiche hardware e software - e delle telecomunicazioni.

In questo modo, esprimere il ruolo di aggregatore e moltiplicatore di esperienze, mirando, tra l'altro alla costituzione di un sistema unificato di rilevazione, registrazione, informatizzazione ed integrazione delle attività, dei contenuti e delle iniziative che maturano nel terzo settore, finalizzato a modellare, orientare, monitorizzare, rendere massimamente partecipate - dai beneficiari finali - le attività di ciascun attore dell' universo di riferimento delle organizzazioni non lucrative, o non governative;

2. Affermare e promuovere: le relazioni pacifiche tra i popoli; il superamento dei conflitti; la democrazia partecipativa; la reale rappresentanza delle istanze sociali, da parte dei rappresentanti politici; il rispetto della dignità delle popolazioni e/o dei generi, degli appartenenti a paesi militarmente occupati, dei profughi, dei prigionieri, dei malati,

dei meno abbienti, degli esclusi dai processi partecipativi;
3. Opporre azioni proattive ad ogni forma di violenza, di sopraffazione, di ingiustizia, intendendo con questi termini tutte le azioni che portino - nel singolo contesto considerato - ad evidenziare il mancato rispetto della libertà di espressione e di dissenso e della volontà di autodeterminazione espressa dagli interessati;

4. Studiare, sviluppare e promuovere modelli di sviluppo e di globalizzazione equi e solidali, con particolare accento a formule atte a garantire la salute, il rispetto della dignità individuale e della libertà di espressione per tutti. Ciò - tenendo conto delle componenti globali e, unitamente, locali di ognuno degli aspetti compresi nel concetto di sviluppo sostenibile - sperimentando modelli che valorizzino le risorse e le capacità locali, per i quali la globalizzazione rappresenti il terreno di collegamento di un unico, variegato fermento di biodiversità umana e che quindi non siano fondati solamente su logiche di mercato attingendo, tra l'altro, alla conoscenza della Natura come "maestra di vita";

5. Promuovere la dignità, l'inserimento sociale e produttivo delle fasce deboli. Ciò, anche attraverso l'applicazione di mezzi tecnologici - ove utili allo scopo - nonché l'informazione, la sensibilizzazione, l'educazione e la formazione di coloro che possano, in qualunque modo, essere coinvolti in questo processo con ruoli attivi o passivi;

6. Effettuare e promuovere iniziative nella direzione dell'abbattimento delle distanze in campo scientifico, educativo, culturale, comunicazionale, religioso, tecnologico, progettuale ed esecutivo, anche mediante la riduzione progressiva degli attriti che determinano la mancata disponibilità e/o il mancato raggiungimento - da parte dei beneficiari finali - delle conoscenze teoriche, delle migliori pratiche tecniche, tecnologiche, educative, di comunicazione, traduzione in lingua comprensibile e diffusione della conoscenza da parte di tutti i promotori, verso i potenziali beneficiari stessi;

7. Promuovere iniziative che coinvolgano le comunità dei migranti e che, anche attraverso queste azioni e queste relazioni, contribuiscano allo sviluppo di nuova economia sostenibile sia nelle regioni ospitanti che nelle aree che sono o sono state maggiormente interessate dal fenomeno dell'emigrazione, avendo gli emigranti ed i loro discendenti come protagonisti;

9. Contribuire alla ricerca della pace e della soluzione diplomatica dei conflitti. Mirare pertanto a:

- Accrescere la consapevolezza e incoraggiare i leader politici ad agire in favore della pace nella direzione sintetizzata dal messaggio "se vuoi la pace, prepara la pace";
- Mobilitare i giovani per promuovere la pratica dei principi dell'etica della responsabilità nella vita, in ambito lavorativo, sociale e sportivo;
- Promuovere gli "ideali Olimpici", al servizio della pace, dell'amicizia e della comprensione reciproca nel mondo e, in particolare, promuovere l'antica tradizione greca della Tregua Olimpica - Ekecheiria - in occasione di ciascuna edizione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi;
- Promuovere la cooperazione con le Organizzazioni pubbliche o private, a fini di lucro o non lucrative, attive nei settori dello sviluppo sostenibile, mettendo in atto iniziative comuni, programmi educativi, di ricerca e/o lanciando campagne di sensibilizzazione e di comunicazione.

10. Sviluppare modelli che forniscono un supporto decisionale *data-driven* e geolocalizzato, coadiuvato da applicazioni nell'ambito multidisciplinate che integra, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA): epistemologia della medicina, epidemiologia, antropologia, sociologia, economia sanitaria, fisiochinesiterapia, psicologia/psichiatria, infermieristica, sanità digitale, *health technology assessment* (HTA), *governance* dei sistemi sanitari, architettura, urbanistica ed ecologia. I sistemi da implementare sono fondati su un'analisi multisettoriale che considera fattori demografici, culturali, sanitari, economici, sociali, strutturali e infrastrutturali. Essi sono volti a definire un ecosistema di co-creazione e co-evoluzione di domanda e offerta di servizi atti a contribuire al cosiddetto "welfare generativo", ossia, a orientare processi di cambiamento capaci di coinvolgere attivamente la comunità dei beneficiari, contribuendo anche a definire una prospettiva di parità di genere, di socialità condivisa, di rivitalizzazione sociale ed economica, di ambiti territoriali oggetto di spopolamento e/o di rigenerazione urbana.

Con questi strumenti di conoscenza e di pratica si mira a

- soddisfare la domanda di salute individuale, collettiva e ambientale;
- caratterizzare/implementare l'offerta sul dove risiedere, anche temporaneamente, in base al *Progetto Assistenziale*

Individualizzato della persona assistita/Progetto di vita.

- attivare processi che, mobilitando le risorse pubbliche e private necessarie, portino alla messa a disposizione /realizzazione di soluzioni abitative/assistenziali per nuclei familiari, anziani e disabili, di edilizia convenzionata che consentano di incrementare e diversificare le risorse presenti nei territori.

Tutto quanto sopraelencato, senza limiti di sesso, di età, di credo religioso, di fede politica, di nazionalità, di lingua, di appartenenza etnica e di reddito, potrà essere perseguito anche fornendo e/o erogando servizi che assumano carattere gratuito per i fruitori, ovvero che vengano assicurati mediante contratti onerosi per il Committente, nei limiti previsti dalle norme vigenti nella sede di attuazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e che possono esprimersi come corollari da allegare al presente elenco di finalità, ove ne vengano approvati i contenuti.

Art.6 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, compatibilmente con il dettato del presente statuto:

- operare con proprie iniziative dirette, nonché condividere e incentivare - direttamente e/o indirettamente, in Italia o all'estero - l'attività di: organizzazioni, riconosciute o non riconosciute; di movimenti; di gruppi e di loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (nell'ordinamento italiano corrispondenti alle ONLUS; di persone fisiche; di istituzioni ed enti sia pubblici che privati;
- partecipare ad organizzazioni senza finalità di lucro, strutturate come ETS o meno, la cui attività sia rivolta - direttamente o indirettamente - al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.
- costituire, ovvero concorrere alla costituzione e/o acquisire partecipazioni di società - sempre in via accessoria e

strumentale, diretta od indiretta - di capitali, anche miste: pubblico/private perseguendo gli scopi degli organismi anzidetti;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di personale dipendente; l'avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo; l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto - in proprietà od in diritto di superficie/d'uso - di beni mobili ed immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, la richiesta di sovvenzioni e contributi;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o altrimenti posseduti o utilizzati;

- sviluppare iniziative rivolte alla raccolta di fondi di cui dotarsi per l'esecuzione delle proprie attività, anche sotto forma di donazioni di beni mobili e immobili, di lasciti testamentari;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, dei giochi, degli intrattenimenti e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);

- promuovere, regolare organizzare, nonchè gestire: conferenze, dibattiti, incontri, scambi culturali, viaggi, eventi, spettacoli, seminari, corsi di formazione, campagne informative, convegni, feste e sottoscrizioni anche a premi, condivisione e trasferimenti di contenuti multimediali sia in forma tradizionale che attivando le tecnologie operanti su reti informatiche, nonchè tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e pubblicistico nazionale ed internazionale di riferimento, i "Social network" attivati, gli utenti, gli addetti ai lavori ed il pubblico in genere. Ciò, anche curando la pubblicazione e la trasmissione, su ogni mezzo materiale ed immateriale, dei relativi atti o documenti;

- promuovere, regolare, organizzare, sostenere, nonchè istituire e gestire: borse di studio, concorsi, premi, giochi, movimenti istantanei, campagne di opinione, azioni collettive ("class action" in lingua inglese), siti ad indirizzo Internet, portali sulle reti telematiche che sfruttino tutte le tecnologie disponibili; registrare a proprio nome domini Internet, brevetti, titolarità di Copyright e/o di autore;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività della Fondazione;
- partecipare a progetti, bandi, concorsi, offerte sia nel caso in cui la stazione appaltante fosse rappresentata da un ente di diritto pubblico che privato;
- svolgere ogni altra attività ritenuta idonea, utile o conveniente ovvero a supporto del perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione mira a realizzare attività che posseggano non solo i requisiti dell'autorevolezza e della qualità, ma anche che siano universalmente conosciute ed apprezzate.

Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

ART. 7 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dal Fondo di Dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni, e lasciti di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e di altri enti, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Comitato stesso decida di imputare a patrimonio. Questi dovranno essere tenuti distinti dal restante patrimonio e destinati al fine determinato dalla donazione. Le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità alla destinazione fissata nel lascito o nella donazione;
- c) da altri introiti che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio, quali, a titolo di esempio: contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; i proventi delle proprie attività, ivi inclusi i diritti di brevetto, gli avanzi di gestione e gli utili derivanti da partecipazioni, le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, i proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura professionale, produttiva, commerciale, artigianale o agricola, le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, spettacoli, intrattenimenti e sottoscrizioni anche a premi

- d) da elargizioni in genere fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, ad incremento del patrimonio
- f) da ogni altra entrata.

ART. 8 - Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione così costituito:

- a) redditi derivanti dal patrimonio non vincolato;
- b) contributi dai soci fondatori e dai soci ordinari e sostenitori;
- c) ogni eventuale contributo, donazione o lascito, destinato all'attuazione di alcuni scopi statutarî e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, dei soci e di altri enti;
- d) eventuali contribuzioni e sussidi dello stato o di altre istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali;
- e) proventi della propria attività e avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f) somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del consiglio di amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate nel lascito o nella donazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART.9 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" tutti quei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed Enti in genere) che vorranno contribuire al conseguimento degli scopi dalla Fondazione, e segnatamente:

- a) i Partecipanti "ordinari" contribuiranno a fondo perduto alla dotazione di risorse della Fondazione;
- b) i Partecipanti "sostenitori", cioè coloro che forniranno alla Fondazione oblazioni e apporti a fondo perduto di rilevante ammontare o importanza secondo quanto stabilito dal

Comitato dei Fondatori;

ART. 10 - Organi Sociali

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Segretario Generale;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Presidente del Comitato scientifico/operativo;
- f) il Forum dei Partecipanti;
- g) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche, possono essere onorifiche o meno. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di attribuire ai componenti di ciascuno degli Organi Sociali eventuale indennità, determinandone la misura.

ART. 11 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato per cinque esercizi sociali. Il suo mandato è rinnovabile. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Convoca il Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli organi dallo stesso presieduti illustrandone i contenuti e motivandone le ragioni alla riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario generale che ne esercita le funzioni con esclusione dei poteri esercitabili in via d'urgenza.

Il Presidente può conferire, anche a terzi, procure ad negotia e/o alle liti. È compito del Presidente vigilare sul rispetto e sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto nonché curare l'esecuzione delle deliberazioni del del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - Il Vicepresidente

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione viene espresso il ruolo del Vice Presidente, che può essere eletto dal Consiglio di Amministrazione stesso ove questo ne ravvisi l'opportunità.

Il Vice Presidente resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente - o dal vicepresidente - dal Segretario Generale, dall'Amministratore Delegato dal Presidente del Comitato scientifico/operativo, dal Presidente del Forum.

In caso di cessazione dall'incarico di uno dei membri viene reintegrato dal Consiglio di Amministrazione. I membri in tal modo nominati durano in carica fino alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, che procederà alla loro sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) individua e sottopone all'approvazione del Comitato dei Promotori l'indirizzo generale e programmatico dell'attività della Fondazione;
- b) assume tutte le iniziative gestorie della Fondazione;
- c) redige, su proposta dell'Amministratore Delegato i programmi di attività e bilanci preventivi e consuntivi.

Il Segretario generale redige verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene utile e comunque almeno due volte l'anno per la redazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e del bilancio preventivo entro il 31 ottobre.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente mediante comunicazione in forma scritta inviata almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato per telegramma, per fax con conferma di ricevimento, per e-mail con conferma di lettura, tre giorni prima della riunione. La comunicazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, anche se in modo asincrono, alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

E' ammesso, altresì, il voto per corrispondenza purché acconsentito nell'avviso di convocazione.

Possono votare per corrispondenza gli amministratori che ne

abbiano fatto richiesta scritta (da conservarsi agli atti sociali).

La procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, nonché l'approvazione della delibera mediante sottoscrizione del medesimo testo di decisione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo, dal soggetto designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

ART. 14 - Il Segretario Generale

Il Segretario generale ha la responsabilità nella elaborazione e nell'attuazione degli indirizzi operativi della Fondazione formulati dagli organi statutari ed in particolar modo dal Presidente.

Al Segretario Generale è altresì demandato lo svolgimento dell'attività ordinaria sulla base delle indicazioni economico finanziarie definite dall'Amministratore Delegato.

La funzione del Segretario Generale è facoltativa e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione può assumere la decisione di non istituirne il ruolo, ovvero di revocarlo. In assenza di copertura del ruolo del Segretario Generale, le sue funzioni vengono inglobate in quelle dell'Amministratore Delegato.

ART. 15 - L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato svolge le attività di gestione economico e finanziaria della Fondazione e, a tal fine, ha la rappresentanza legale della Fondazione.

All'Amministratore Delegato possono essere conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli non delegabili per legge o per statuto.

ART. 16 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni. Il Collegio viene attivato nei casi previsti ed opera secondo le normative Italiane che regolano il collegio sindacale delle società di capitali, integralmente applicate.

ART. 17 - Il Comitato Scientifico/Operativo

Il Comitato scientifico/operativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la durata dell'incarico. I suoi membri possono essere terzi estranei e sono

rieleggibili.

Il Comitato scientifico/operativo si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente.

Il Comitato scientifico/operativo propone al Consiglio di Amministrazione le linee di politica culturale e scientifica e le iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione.

Il Comitato scientifico/operativo è presieduto da un Presidente, che ne coordina l'attività.

Il Comitato scientifico/operativo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

ART. 18 - Il Forum dei Partecipanti

Il Forum dei Partecipanti è costituito dai soggetti di cui all'Art.11. Esso è il luogo di scambio di esperienze istituzionali, pubbliche e private, per contribuire alla definizione delle strategie della Fondazione, finalizzate al sostegno, valorizzazione e promozione delle qualità italiane.

Il Forum si riunisce almeno un volta l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

Il Forum propone al Presidente le istanze che emergono nei settori di intervento della Fondazione. Tutti i componenti del Forum, a prescindere dalla contribuzione avranno diritto di ricevere le ricerche, gli studi, i documenti per partecipare alle occasioni di incontro fornite dalla Fondazione.

ART. 19 - Esercizio Finanziario

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

In conformità a quanto previsto dal precedente art.15 il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno con le relative relazioni accompagnatorie. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo. Il primo anno fiscale terminerà il 31 dicembre 2008, per tale anno fiscale non sarà redatto ed approvato il bilancio preventivo.

Il Bilancio e le Relazioni saranno trasmessi ai Soci Fondatori che riuniti in Assemblea faranno le loro valutazioni ed esprimeranno i loro pareri.

ART. 20 - Scritture Contabili e di Bilancio

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili

prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni.

ART. 21 - Scioglimento della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 28 C.C. o quelle di scioglimento previste dall'articolo 28, 1° comma C.C., la Fondazione si estingue anche ai sensi del 2° comma dell'articolo 28 C.C.

In particolare potrà essere considerata causa di estinzione della Fondazione e di devoluzione dei beni l'evenienza che uno o più altri Enti, anche di tipo associativo, tra quelli suscitati ad opera della Fondazione per perseguire i suoi medesimi scopi ne assolvano gli scopi in modo preminente e assorbente.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a finio di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

ART. 22 - Esclusione di scopo di lucro

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire ai fondatori o ai componenti dei propri organi, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di qualsiasi genere. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23 - Controversie

In caso di controversia tra Fondazione ed amministratori o altri organi, la competenza sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Pescara, su istanza della parte più diligente, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

ART. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'Atto costitutivo della Fondazione e dal presente Statuto, si intendono

richiamate integralmente le disposizioni del codice civile in tema di Fondazione, nonché le norme anche fiscali delle leggi nazionali e comunitarie in materia.